

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993

In genere - "Condomini minimi" - Applicabilità delle norme sul condominio - Limiti.

In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117 - 1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100 - 1116 cod.civ.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi ne' esplicitamente ne' implicitamente derogato, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedurali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993